

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 687}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BIASINI

Presentata il 2 agosto 1972

Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente
l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per
alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'iniziativa del deputato Poli risulta presentata la proposta di legge rubricata al n. 413 in data 6 luglio 1972, avente per oggetto: « Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777 concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie ».

Con la presente proposta, si vuole integrare quella d'iniziativa del collega Poli allo scopo di evitare l'esclusione dal beneficio di alcuni settori che già fruiscono delle autorizzazioni in argomento per effetto della più volte citata legge n. 777.

Infatti, con la legge in questione, il personale dei servizi centrali e periferici dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali ed il personale amministrativo della Corte dei conti, vennero autorizzati ad effettuare, per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre 50 ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e fino a 60 ore mensili per il per-

sonale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento trae origine dalla necessità di richiedere al personale predetto ulteriori prestazioni in conseguenza degli accresciuti compiti d'istituto per effetto della aumentata azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, considerata la esigenza di assicurare la piena efficienza dei citati servizi finanziari e di controllo.

Tenuto conto che le anzidette esigenze permangono tuttora, anzi risultano notevolmente aumentate in relazione alla crescente espansione dei servizi, mentre le dotazioni organiche del personale operante nei predetti settori non sono state adeguate alle effettive necessità, con la presente proposta di legge, in attesa di una normativa che riordini le competenze accessorie nei settori stessi, appare opportuno prorogare per almeno un triennio l'efficacia della legge n. 777 del 28 ottobre 1970.

D'altronde, una mancata proroga del beneficio creerebbe un vuoto retributivo le cui conseguenze sul buon andamento dei servizi

diverrebbe di proporzioni insostenibili, proprio nel momento in cui i predetti uffici sono sottoposti ad un pressante processo di trasformazione delle strutture tradizionali, mediante la meccanizzazione di più servizi e l'attuazione di sistemi informativi integrati.

Occorre quindi rispondere in modo responsabile al comprensibile stato di disagio delle categorie, onde evitare il rinnovarsi della tensione sindacale che, dopo alterne vicende, trovò composizione in seno al Go-

verno dell'epoca, il quale riconobbe la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dal personale interessato.

Per quanto attiene alla competenza della spesa, prevista in lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1973, si deve far ricorso alla riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopprimere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777 è prorogata, per i dipendenti dei Ministeri contemplati nel medesimo articolo nonché nel successivo articolo 2. fino al 31 dicembre 1975.